

SERVICE CREDIT S.p.A.
Mod. 231

Aggiornato a giugno 2025
Modello di organizzazione gestione e controllo
redatto ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231e successive modifiche

Sommario

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle Persone Giuridiche	4
1.2 Sanzioni.....	9
1.3 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.....	9
2 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	10
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI SERVICE CREDIT S.P.A.	11
3.1. Motivazioni di Service Credit S.p.A. nell’adozione del Modello Di Organizzazione e Gestione.....	11
3.2. Finalità del Modello	11
3.3. Struttura del Documento.....	12
3.4. Modifiche ed integrazioni del Modello	12
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	12
4.1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza.....	12
4.2. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza	12
4.4. Flussi informativi nei confronti dell’organismo di vigilanza	13
4.4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.....	13
4.4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.....	14
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE	15
5.1 Formazione del personale	15
5.2 Informativa a collaboratori esterni e Partners	15
6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.....	15
6.1 Principi generali	15
6.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	16
6.2.1 Impiegati e collaboratori	16
6.2.2 Capi area.....	16
6.3 Misure nei confronti degli Amministratori.....	16
6.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni e Partner	16
7. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO.....	17
PARTE SPECIALE “A”	17
Reati in danno della Pubblica Amministrazione.....	17

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO).....	17
A.2. AREE A RISCHIO	19
Aree di supporto:.....	19
A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	19
A.4 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE.....	20
A.4.1. Singole operazioni a rischio: individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato e schede di evidenza.....	20
A.4.2 Istruzioni e verifiche dell’O.d.V.	21
PARTE SPECIALE “B”	21
B.1 La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del decreto)	21
B.1.1 La tipologia dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del decreto)	24
B.2 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	25
B.3 Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	26
B.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI	26
B.4.1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali.....	26
B.4.2. Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale.....	27
B.4.3 Tutela del capitale sociale	27
B.5 Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	27
SEZIONE C	27
SEZIONE D.....	26

Allegato A Politica Anticorruzione e policy whistleblowing

Allegato B politica antiriciclaggio e segnalazioni SOS

Allegato C policy smaltimento rifiuti

Allegato D Elenco aggiornato sintetico dei reati presupposto al dicembre 2024

Allegato E Elenco aggiornato completo dei reati presupposto al dicembre 2024

Allegato F codice Etico Service Credit SPA

PARTE GENERALE**1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE****1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle Persone Giuridiche**

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo - emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – ha inteso disciplinare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, adeguando la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

La responsabilità prevista dal Decreto comprende i reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato. I punti chiave del Decreto riguardano:

a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:

- persone fisiche che rivestono posizione di vertice (apicali) (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);

- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

b) La tipologia dei reati previsti aggiornate al dicembre 2024 e sono elencate esaustivamente negli allegati D (in forma sintetica) ed E (in forma completa) in calce a questo Modello, tuttavia, qui a seguire sono riportate, a titolo esemplificativo, le fattispecie più vicine all'attività, che poi saranno dettagliate nelle sezioni A; B, C, e D:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

1. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.);
3. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p. modificato dalla Legge n. 90/2024)
4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
6. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
7. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
8. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
9. **Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art 326 c.p.)**

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001):

1. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
3. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
4. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge 90/2024];

5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-
quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge 90/2024];
6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge
90/2024];
8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o
comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge 90/2024]
9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge
90/2024];
10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modifi-
cato dalla Legge 90/2024]
11. Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001):

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p. modificato dalla L. n. 236/2016);
2. Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p. modificato dalla L. n. 69/2015);
3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
4. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n.
309);
6. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico
o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più
armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità
e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020,
dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]

1. Concussione (art. 317 c.p. articolo modificato dalla L. n. 69/2015);
2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n.
3/2019];
3. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. articolo modificato dalla L. n. 69/2015);
4. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
5. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. articolo modificato dalla L. n. 69/2015);
6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato
dalla L. n. 69/2015);
7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
10. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di
membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari interna-
zionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
[modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024];
11. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
12. Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
13. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
14. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
15. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art.314 – bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis,

D.Lgs. n. 231/2001):

1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
9. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001):

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
2. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
3. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622);
4. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
5. Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
6. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
8. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
9. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
10. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
11. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
12. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
13. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
14. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
15. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
16. **Infedeltà Patrimoniale** (art. 2634 c.c.)
17. **illecita concorrenza con violenza e/o minaccia (art 513 bis c.p)**

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001):

1. Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
2. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
3. Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
4. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
5. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
6. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1);
7. sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2);
8. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
9. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
10. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
11. Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter);
12. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
13. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
14. Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);

15. Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
16. Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
17. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
18. Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
19. Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
20. Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
21. Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
22. Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
2. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
3. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
4. Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) (art. modificato dalla L. 238/2001)
5. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
7. Tratta di persone (art. 601 c.p.);
8. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
9. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);
10. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001):

1. Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
2. Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

1. Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
2. Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021]

1. Ricettazione (art. 648 c.p.)
2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Sui profili relativi al riciclaggio l'azienda nel corso di questo semestre ha aggiornato la precedente procedura sostituendo e nominando un nuovo responsabile antiriciclaggio e un nuovo responsabile delle SOS. La procedura è allegata al presente modello organizzativo.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo

aggiunto dal D.Lgs. 184/2021.

1. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
2. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
3. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
4. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 – modificato con D.L. n.19/2024].

Delitti in materia di sicurezza sul lavoro:

- 1) Omicidio colposo **commesso in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 cp)**
- 2) Lesioni personali colpose gravi o gravissime **nello stesso contesto (art. 590 cp, comma 3)**

Queste due fattispecie sono riassunte nell'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge n. 123/2007

- 3) **atti persecutori ex art 612 bis c.p.**
- 4) **molestie ex art 609 bis c.p.**

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001):

1. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
2. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
3. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
4. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
5. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
6. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
7. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)

1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)

[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

2. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

1. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

Reati transnazionali (L. n. 146/2006):

1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 aggio);
2. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
4. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
5. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
6. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
7. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000);
6. Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
7. Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
8. Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020 **modificato dal D.Lgs. n. 87/2024**

1.2 Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi derivanti da reato sono:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza.

In particolare, le principali sanzioni interdittive concernono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; **b)** il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; **c)** la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **d)** l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi; **e)** il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.3 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, sia da soggetti apicali, sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito O.D.V.), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art.7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato - prima della commissione del reato - un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
5. introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede altresì che i Modelli possano essere adottati, pur garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e da ultimo aggiornate a marzo 2014.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali: individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati; predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono: codice etico; sistema organizzativo; procedure manuali ed informatiche; poteri autorizzativi e di firma; sistemi di controllo e gestione; comunicazioni al personale e sua formazione. Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo); documentazione dei controlli; introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello; individuazione di un O.d.V.; obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'O.d.V. sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche); possibilità di attuare in seno ai gruppi soluzioni organizzative che accentrino presso l'O.d.V. della capogruppo, ma si precisa che al momento la SERVICE CREDIT SPA non è capogruppo, le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo qualora sia in futuro costituito stesso a condizione che:

- in ogni controllata sia istituito l'O.d.V.;
- sia possibile per l'O.d.V. della controllata avvalersi delle risorse allocate presso l'O.d.V. della capogruppo sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;
- i dipendenti dell'O.d.V. della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente

all'O.d.V. di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI SERVICE CREDIT S.P.A.

11

3.1. Motivazioni di Service Credit S.p.A. nell'adozione del Modello Di Organizzazione e Gestione

Service Credit S.p.A., al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

3.2. Finalità del Modello

Il Modello predisposto da Service Credit S.p.A. si fonda su procedure ed attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale: vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi reati, suddividendoli in rischi strategici operativi, finanziari, contabili e legislativi;
- definiscono un sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite: un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili"; un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- determinano una struttura organizzativa coerente, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati, e favorendo la pubblicazione e l'aggiornamento costante dell'organigramma aziendale;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio e stabiliscono le procedure operative cui gli operatori dovranno attenersi nell'espletamento delle loro funzioni.
- attribuiscono all'O.d.V. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto, il Modello si propone come finalità quelle di:

Predisporre idonee iniziative di prevenzione e controllo, finalizzate alla riduzione del rischio sia operativo che contabile, di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali (per esempio l'implementazione del sistema di controllo qualità);

Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Service Credit S.p.A. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;

Informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Service Credit S.p.A. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale tramite la pubblicazione del codice disciplinare descritto successivamente (vedi parte A.3 pag. 29 e B.3 pag. 38, in funzione dei vari tipi di collaborazione).

Ribadire che Service Credit S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Service Credit S.p.A. intende attenersi.

3.3. Struttura del Documento

Il presente documento (Modello) è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali”, predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio da parte di Service Credit S.p.A. contemplate nel Decreto 231/2001. Nella parte generale, dopo un richiamo ai principi del decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del modello con particolare riferimento all’O.d.V., alla formazione del personale ed alla diffusione del modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello. La Parte Speciale “A” trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione. La Parte Speciale “B” trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25-ter del Decreto, cioè per i c.d. reati societari e per quelli in materia di sicurezza sul lavoro.

3.4. Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dell’Organo Amministrativo di Service Credit S.p.A. fatto salvo quanto diversamente previsto nelle parti speciali “A” e “B” del presente Modello.

In particolare, è demandato all’Organo Amministrativo di Service Credit S.p.A. di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del Decreto 231.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell’O.d.V. debbono essere: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione.

Negli enti di piccole dimensioni i compiti di O.d.V. possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente.

Secondo le linee guida di Confindustria, in questa sede, la definizione di piccola impresa va ricercata più che in parametri quantitativi nella essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale.

4.2. Funzioni poteri e modalità di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza

La missione dell’O.d.V. di Service Credit S.p.A. consiste nel:

1. vigilare sull’applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. verificare l’efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. individuare e proporre all’Organo Amministrativo aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Su un piano più operativo sono affidati all’O.d.V. di Service Credit S.p.A. i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale. A tal fine il Management e gli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle singole funzioni devono segnalare all’O.d.V. le eventuali situazioni in grado di esporre l’azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto (anche via e-mail) e non possono essere anonime;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell’ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso O.d.V.;
- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all’attenzione dell’O.d.V. da segnalazioni o emerse nel corso dell’attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'O.d.V.:

- **gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;**
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo che devono rispondere agli audit dell'ODV entro massimo 30 giorni in particolare i responsabili delle aree critiche, se necessario anche in tempi minori se indicati con urgenza dall'ODV.
- L'OdV si riunisce tre volte l'anno mediamente ma anche ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e decide le questioni a maggioranza dei presenti.
- Le riunioni sono convocate dal Presidente (o dal membro unico) mediante preavviso scritto e si possono tenere anche in videoconferenza.
- Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dai presenti e conservato in appositi archivi presso l'azienda.
- I componenti dell'OdV sono tenuti al più stretto riserbo in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.
- È fatto divieto di utilizzare informazioni ottenute per fini diversi da quelli istituzionali dell'OdV.
- L'OdV riceve e valuta tutte le segnalazioni rilevanti in relazione a presunte violazioni del Modello, dei protocolli o della normativa 231.
- Le segnalazioni sono gestite in modo riservato e nel rispetto dei principi del whistleblowing (D.Lgs. 24/2023)
- L'OdV tiene traccia delle segnalazioni ricevute e delle azioni conseguenti negli archivi aziendali

4.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari

L'**Organismo di Vigilanza (OdV)**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, **vigila sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello** Organizzativo adottato da Service Credit S.p.A., segnalando eventuali criticità e proponendo aggiornamenti.

In particolare, l'OdV:

- **effettua un reporting periodico all'Organo Amministrativo**, mediante una relazione scritta almeno annuale, nella quale vengono illustrati:
 - il numero delle riunioni effettuate;
 - le attività di vigilanza svolte;
 - gli esiti dei controlli e delle verifiche effettuate (inclusi audit ambientali, esame documentazione rifiuti, segnalazioni ricevute anche tramite il canale whistleblowing);
 - le eventuali criticità rilevate in ordine all'attuazione del Modello e delle procedure aziendali (inclusa la gestione dei toner);
 - le proposte di aggiornamento o miglioramento del Modello e delle Parti Speciali
- Può trasmettere **report straordinari**, in presenza di violazioni significative o eventi rilevanti (es. sanzioni ambientali, anomalie ricorrenti nello smaltimento rifiuti).
- Redige verbali delle riunioni e relazioni trasmesse, che vengono archiviati con documentazione a supporto.
- Ha **accesso diretto a tutte le informazioni e documenti necessari** per lo svolgimento delle proprie funzioni

4.4. Flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza

4.4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- l’O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto, eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L’O.d.V. agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Inoltre, al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’O.d.V. è prevista l’istituzione di “canali informativi dedicati” (“Canale dedicato”).

Le segnalazioni pervenute all’O.d.V. devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l’accesso solo da parte dei membri o dal soggetto preposto come all’O.d.V.

4.4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali e interni

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’O.d.V. di Service Credit S.p.A. le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai quadri in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto in particolare quelle relative all’anticiclaggio, alla politica anticorruzione ed al whistleblowing come meglio si dirà sotto;

La società infatti, si è munita di un modello operativo anticiclaggio ed ha nominato formalmente sia un nuovo responsabile anticiclaggio sia un responsabile SOS, non solo, si è munita di una policy anticorruzione ed anche di un sistema di whistleblowing. Quest’ultimo, come detto si trova, in allegato alla Politica Anticorruzione (Allegato A), **ma non è limitato al contesto dell’anticorruzione**, rilevando e applicandosi ad ogni fattispecie di reato anche diversa. La Procedura Whistleblowing, infatti, è stata redatta in conformità al D.Lgs. 24/2023 e alle linee guida dell’associazione di categoria UNIREC e si allega al seguente modello come canale parallelo di segnalazione. Ad ogni modo, la procedura whistleblowing disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, comprese quelle in materia di anticiclaggio.

Tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti e terzi possono utilizzare il canale interno di segnalazione, accessibile attraverso il portale e l’indirizzo di posta elettronica dedicati, per comunicare, in

buona fede e con ragionevoli motivi, informazioni su violazioni reali o potenziali delle norme anticiclaggio, delle prassi aziendali o di comportamenti sospetti.

La procedura garantisce:

- 1) la riservatezza dell’identità del segnalante;
- 2) a protezione contro ritorsioni o discriminazioni;
- 3) la gestione autonoma e imparziale delle segnalazioni da parte del Responsabile Whistleblowing;

- 4) la possibilità di segnalazione anonima, ove previsto.

L'integrazione della procedura whistleblowing rafforza i presidi di legalità della Società e rappresenta un canale privilegiato di collaborazione interna a supporto del Responsabile Antiriciclaggio e del Responsabile SOS, favorendo l'emersione tempestiva di condotte illecite o anomale rilevanti anche ai fini della prevenzione del riciclaggio.

Infine la società ha adottato una politica specifica per lo smaltimento dei macchinari e dei toner che parimenti alla politica whistleblowing viene allegata a questo Modello.

- Infine è previsto un **report annuale ordinario** dalle Aree sensibili, come meglio si dirà più avanti verso l'OdV per monitorare l'adeguatezza dei controlli e le eventuali criticità.

4.4.3. Sistema delle deleghe

All'O.d.V., infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato da Service Credit S.p.A. ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

5.1 Formazione del personale

Service Credit S.p.A. promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne ed osservarne il contenuto, nonché a contribuire alla loro attuazione. Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione del Personale gestisce in cooperazione con l'O.d.V., la formazione del personale che sarà gestita dal personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente, il quale organizza dei corsi di formazione iniziali, realizzati con modalità "e-learning" attraverso supporto informatico esteso di volta in volta a tutti i neo assunti, accesso a un sito intranet dedicato all'argomento e aggiornato in collaborazione con l'O.d.V. e un'informativa in sede di assunzione per i neoassunti.

5.2 Informativa a collaboratori esterni e Partners

Service Credit S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i Partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, politiche e procedure che Service Credit S.p.A. ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società, di cui verrà chiesta espressa accettazione.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1 Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Service Credit S.p.A. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

6.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

6.2.1 Impiegati e collaboratori

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità. In particolare, in applicazione del criterio di correlazione tra la gravità delle infrazioni commesse ed i provvedimenti disciplinari contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale, cioè:

RICHIAMO VERBALE, AMMONIZIONE SCRITTA, MULTA, SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE: il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'Azienda sia in forma scritta che verbale" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione";

LICENZIAMENTO CON PREAVVISO: il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una rilevante "infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro" e comunque un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Azienda nei confronti del lavoratore;

LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO: il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dalla Direzione Personale.

6.2.2 Capi area

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di Service Credit S.p.A. l'informazione sarà data tempestivamente alle funzioni a ciò preposte della controllante.

6.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni e Partner

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. L'O.d.V. cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi con terzi di tali specifiche clausole contrattuali che prevederanno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione, da parte del Giudice, delle misure previste dal Decreto.

7. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

1) attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del modello (come meglio definito nelle parti speciali) con il quale si conferma che non sono state realizzate azioni non in linea con il Modello Organizzativo.

In particolare, che:

- a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
- b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

2) attività di controllo delle procedure: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'O.d.V. Inoltre, sarà intrapresa una lista di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione. L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispose per la Società.

PARTE SPECIALE "A"

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui gli stessi erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316 ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro - indebito - ottenimento. Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi

del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico. In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità

o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione (artt. 318-319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio. Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente. Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. A norma dell'art. 321 c.p. le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

La fattispecie in esame contempla il caso della "corruzione internazionale" comprensivo di tutte le ipotesi in cui vengono dati (o promessi) denaro o altre utilità a un pubblico ufficiale straniero per ottenere un atto a vantaggio di un ente che ha la sede (od opera) in uno Stato diverso da quello dell'ordinamento di appartenenza del pubblico ufficiale: ad esempio il pagamento di una somma di denaro a un pubblico ufficiale straniero per ottenere a favore di una società commerciale italiana l'assegnazione di un appalto da parte di un ente pubblico nel medesimo Paese straniero.

Corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la Società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Turbata libertà degli incanti (art. 353)

Il reato si configura mediante comportamenti fraudolenti volti a falsare il risultato di una procedura ad evidenza pubblica. Il comportamento può essere tenuto con violenza, minaccia, con doni, promesse, collusione od altri mezzi fraudolenti, impedendo o turbando la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni,

ovvero allontanandone gli offerenti.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del Decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p. i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art 326 c.p.) in quanto non punisce solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rivela un segreto, ma può anche rilevare **il concorso del privato** che trae vantaggio dalla rivelazione illecita.

A.2. AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche, la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni che devono riferire all'ODV almeno una volta l'anno il regolare andamento delle attività.

Aree di Supporto vengono definite quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati.

Tenuto conto, pertanto della molteplicità dei rapporti che Service Credit S.p.A. intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche in Italia ed all'estero, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

1. Gestione Gare ed Offerte;
2. Gestione Commesse;
3. Finanziamenti Pubblici;
4. Amministrazione del Personale;
5. Contabilità Clienti e Recupero Crediti;
6. Amministrazione e Controllo;

Aree di supporto:

1. Gestione della Finanza e della Tesoreria;
2. Gestione Ciclo Passivo.

Eventuali integrazioni operative od organizzative, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere decise dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, eventualmente, dall'Amministratore Delegato della Società. Le aree a rischio reato così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno. La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse aree a rischio reato devono essere definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione.

Annualmente le aree di rischio singolarmente riferiscono all'ODV l'andamento delle singole funzioni.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partners, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari"). La presente Parte Speciale, prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partners, tramite apposite clausole contrattuali di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice etico adottato nell'ambito del Gruppo) è fatto divieto

in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partners stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- 2) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- 3) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in cash o in natura;
- 4) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- 5) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

A.4 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

A.4.1. Singole operazioni a rischio: individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato e schede di evidenza

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo A.2.

A tal fine il Presidente, l'Amministratore Delegato, i Dirigenti Responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengono svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a rischio reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio; sono responsabili in particolare dei rapporti con le P.A. per le attività con esse svolte.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'O.d.V. dai suddetti responsabili tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza (di seguito le "Schede") da aggiornarsi su base periodica almeno una volta l'anno da cui risultino:

- a) le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- b) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile dell'area a rischio reato - per sé e per i sub-responsabili delle aree a rischio reato delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è

pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;

c) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni. Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

A.4.2 Istruzioni e verifiche dell'O.d.V.

E' compito dell'O.d.V.

a) curare l'emanazione e l'aggiornamento d'istruzioni standardizzate relative: agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A; alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile dell'area a rischio reato od ai sub responsabili;

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate alla possibilità per Service Credit S. p. A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione dal contratto nei riguardi di Partners o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni; all'osservanza da parte dei Collaboratori esterni e dei Partners delle disposizioni del Decreto;

d) indicare al Management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti in Service Credit S. p. A. con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

PARTE SPECIALE “B”

Reati societari

B.1 La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del decreto)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25 ter del Decreto la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della Società per una elencazione esaustiva si rimanda agli allegati.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci ed i Liquidatori (reato proprio).

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto (1° comma) ed è una fattispecie delittuosa nell'eventualità che il danno si verifichi (2° comma). Si precisa che: o deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo generico); o la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto; o la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata.

Il reato si configura come delitto o contravvenzione a seconda che la condotta abbia o meno causato danni patrimoniali ai destinatari del prospetto.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della Società al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della Società di Revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione di Service Credit S. p. A. ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p. degli Amministratori, dei Sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della Società di Revisione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli Amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre Società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

Infedeltà Patrimoniale (art. 2634 c.c.)

punisce il comportamento degli amministratori, direttori generali, liquidatori e dei componenti degli organi di controllo delle società che, intenzionalmente, cagionano un danno patrimoniale alla società, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio. In pratica, si tratta di un reato che sanziona l'infedeltà nella gestione dell'impresa, in particolare quando vi è un conflitto di interessi.

Illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.)

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla Società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, e/o idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale.

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- 1) attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- 2) attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli Amministratori, i Direttori Generali,

i Sindaci e i Liquidatori.

Illecita concorrenza con violenza e/o minaccia (art 513 bis c.p.)

il reato punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva, compie atti di concorrenza caratterizzati da violenza o minaccia, con l'obiettivo di impedire o turbare l'attività di un concorrente

Ricettazione (art 648 c.p.)

La ricettazione è un reato, commesso da chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato cosiddetto "presupposto" (vedi sotto), al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si intromette nelle stesse azioni e con gli stessi fini. Ad esempio, il delitto presupposto può essere un furto, una rapina o comunque un delitto capace di procurare all'autore denaro o altri beni di cui questo può impossessarsi per effetto della commissione del delitto stesso.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

E' il reato commesso da chiunque «fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

Ai fini dell'integrazione della condotta criminosa è quindi essenziale che il riciclatore sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato e conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura quando gli Amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

La condotta criminosa consiste nel restituire - dolosamente e fuori dei casi legittimamente previsti - *i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli*".

Soggetto passivo del reato è la società. La condotta è punita di per sé, senza la necessità che si sia prodotto un evento, con la reclusione fino a un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Soggetti attivi di questo reato - posto a presidio dell'integrità del patrimonio sociale - sono gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

E' un reato che punisce esclusivamente i comportamenti produttivi di un danno ed infatti la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura esclusivamente quando le operazioni sulle azioni o sulle quote sociali sono fatte «fuori dei casi consentiti dalla legge» in quanto esistono operazioni sulle azioni proprie che non sono vietate.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

E' un reato di pericolo poiché si configura a prescindere dalla realizzazione di un danno ai creditori, bensì per il semplice fatto di aver posto in essere la condotta contemplata.

Il fatto tipico è integrato allorché il soggetto attivo del reato (Amministratori e soci conferenti), tiene uno o più dei seguenti comportamenti:

- formare o aumentare il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all' ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato è posto a presidio dei creditori in sede di liquidazione.

Vengono puniti con la reclusione fino a tre anni, infatti, i liquidatori che soli o in concorso con altri soggetti (p. es. soci, sindaci) ripartiscano i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli.

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

L'autoriciclaggio è il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita. Fino al 2014 questo reato non esisteva nel Codice Penale Italiano.

Il 15 dicembre 2014 è stata approvata la legge n. 186/2014 che istituisce nel Codice Penale Italiano il reato di autoriciclaggio, creando l'articolo 648-ter.1: il nuovo reato è punito con una pena da 1 a 4 anni di reclusione e con una

multa da 2 500 a 12 500 euro nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità sporche siano state ottenute con un crimine che prevede una pena inferiore ai 5 anni; in tutti gli altri casi il reato invece è punito con una pena da 2 a 8 anni di reclusione e con una multa da 5 000 a 25 000 euro. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità ottenute con il crimine vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale il reato non è invece punito, purché, precisa il testo, non ci sia stata l'intenzione in tal modo di occultare i frutti del reato. In tutti i casi viene, naturalmente, punito il reato con il quale si sono ottenuti il denaro, i beni, o le altre utilità in questione. La pena è aumentata se il reato è collegato ad attività bancaria, finanziaria o professionale, mentre viene ridotta, fino a dimezzarla, se ci si adopera per evitare «che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni».

Oltre ad istituire l'articolo 648-ter.1, la stessa legge ha anche modificato l'articolo 648-bis (che definisce il reato di riciclaggio) e l'articolo 648-ter (che definisce il reato di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita) aumentando le multe previste per entrambi i reati in questione: mentre prima essi erano puniti con una multa da 1032 a 15 493 euro, con la nuova legge sono puniti con una multa da 5000 a 25000 euro. La pena è stata lasciata invariata (da quattro a dodici anni di reclusione).

B.1.1 La tipologia dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del decreto)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati dall'art. 25 quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a

euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

B.2 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Gran parte delle attività svolte da Service Credit S.p.A. nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- 1) redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- 2) operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- 3) informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da Service Credit S.p.A. alla cui osservanza tutti gli Amministratori e Dipendenti della Società sono tenuti.

Eventuali integrazioni operative od organizzative, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere decise dal Presidente e dall'Amministratore Delegato della Società.

B.3 Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte Speciale "B" sono gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti ed i loro Dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 2) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- 3) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 4) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- 5) osservare le regole che presidono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- 6) effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- 7) tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e d'informazione.

B.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI DESCRITTI

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

B.4.1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati di cui alle precedenti lettere a) e b), la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e la scelta della Società di Revisione debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali. Tali procedure devono prevedere:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun ente/funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/funzioni debbono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla funzione Amministrativa;
- la trasmissione dei dati ed informazioni dalle funzioni coinvolte alla funzione Amministrativa attraverso una scheda che consenta di tenere tracciati i vari passaggi;
- l'enunciazione dei criteri e le modalità di riconciliazione dei saldi infragruppo;

- la tempestiva trasmissione a tutti i membri dell'Organo Amministrativo e della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un'adeguata registrazione di tale trasmissione;
- riunioni tra la Società di Revisione, il Collegio dei Sindaci e l'O.d.V., prima della riunione dell'Organo Amministrativo che delibererà sul bilancio;
- la comunicazione all'O.d.V. delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'O.d.V. di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, alla Società di Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

B.4.2. Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale

Per la prevenzione dei reati di cui alla precedente lettera b), in attuazione del principio di comportamento enunciato al punto IV del precedente paragrafo B.3 le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle procedure aziendali.

B.4.3 Tutela del capitale sociale

Per la prevenzione dei reati di cui alle precedenti lettere tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del gruppo, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale, debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali e di gruppo all'uopo predisposte.

Queste debbono prevedere:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del Management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'O.d.V.;
- l'esplicita approvazione da parte dell'Organo Amministrativo di Service Credit S.p.A.

B.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'O.d.V. sono i seguenti:

a) per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il bilancio di Service Credit S.p.A. è certificato da revisori, i compiti dell'O.d.V. si limitano al monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle procedure aziendali per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali; all'esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

alla verifica dell'effettiva indipendenza della Società di Revisione.

b) per quanto riguarda le altre attività a rischio:

verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne; esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'O.d.V. di Service Credit S.p.A. effettua un reporting periodico nei confronti dell'Organo Amministrativo. Inoltre, riporta i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza annuale.

SEZIONE C

In questa sezione a mero titolo esemplificativo sono elencate solo alcune delle altre fattispecie di reato che possono ravvisarsi anche nelle condotte e nelle attività svolte da dipendenti, collaboratori, consulenti soci e amministratori della Società le cui pene sono quelle stabilite di volta in volta dal Legislatore per i reati di cui alla presente sezione, relativamente alle procedure aziendali di prevenzione e contrasto ci si riporta integralmente a quanto previsto nella sezione B elencate dal B1 al B5 e per quanto applicabili anche alle procedure di cui nella sezione A. Per i reati ambientali si rimanda alla procedura di cui alla sezione D che segue avendo l'azienda adottato una specifica policy per questi reati.

Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e

della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi (1).

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

I Delitti in materia di sicurezza sul lavoro:

atti persecutori (art 612 bis c.p.)

rubricato "atti persecutori", disciplina il reato comunemente noto come stalking. Questo reato punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta qualcuno, causando un perdurante e grave stato di ansia o paura, o inducendo un fondato timore per la propria incolumità o quella di persone vicine, oppure costringendo la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita

molestie (art 609 bis c.p.)

è il reato che si concretizza quando qualcuno, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe un'altra persona a compiere o subire atti sessuali. La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni, e la norma tutela la libertà sessuale dell'individuo.

Omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 cp) Lesioni personali colpose gravi o gravissime nello stesso contesto (art. 590 cp, comma 3) Queste due fattispecie sono riassunte nell'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge n. 123/2007

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001)

Questi reati riguardano la tutela del lavoratore contro forme di sfruttamento, abuso, e violazione della dignità personale:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. caporalato) (art. 603-bis c.p.)
- Sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico minorile (art. 600-ter, 600-quater c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Parte D PARTE SPECIALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001 GESTIONE AMBIENTALE E RIFIUTI

1. Premessa La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Service Credit S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ha lo scopo di prevenire i reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies del decreto stesso. Essa disciplina principi, ruoli, responsabilità e procedure da seguire in relazione alla gestione ambientale, allo smaltimento dei rifiuti, con specifico riferimento a toner esausti e batterie.

2. Reati Ambientali Rilevanti Service Credit individua i seguenti reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente:

- Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale
- Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale
- Art. 452-sexies c.p. – Omessa bonifica
- Art. 727-bis c.p. – Uccisione di specie protette
- Art. 733-bis c.p. – Distruzione di habitat
- Art. 256 D.Lgs. 152/2006 – Gestione illecita di rifiuti
- Art. 257 D.Lgs. 152/2006 – Omessa bonifica
- Art. 260 D.Lgs. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 279 D.Lgs. 152/2006 – Violazione norme sulle emissioni
- Art. 137 D.Lgs. 152/2006 – Scarico illecito acque reflue
- Violazioni al D.Lgs. 202/2007 e L. 150/1992 (CITES)

3. Principi di comportamento e obblighi organizzativi

- È fatto obbligo a tutto il personale di attenersi alle procedure aziendali per la gestione dei rifiuti.
- Ogni fase deve essere tracciabile e documentata (registro carico/scarico, FIR, autorizzazioni fornitori).
- I fornitori devono essere autorizzati ai sensi dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

4. Gestione dei toner

4.1 Classificazione e responsabilità

- I toner esausti vengono classificati come rifiuti pericolosi (CER 08 03 17) o non pericolosi (CER 08 03 18).
- Le batterie esauste, qualora in uso, ove contenenti sostanze pericolose, sono classificate con codice CER aggiornato secondo la Decisione UE 2025/934.
- La classificazione è responsabilità del produttore/detentore (art. 184 D.Lgs. 152/2006).

4.2 Raccolta, stoccaggio e smaltimento

- I rifiuti vengono raccolti in contenitori chiusi, etichettati, collocati in aree identificate sulle piantine aziendali.
- Il RSGA (Responsabile Gestione Amministrativa Rifiuti) garantisce il rispetto delle soglie di stoccaggio e la corretta identificazione delle aree.
- Le aree di stoccaggio sono presidiate da responsabili nominati e periodicamente verificate.
- I toner e le batterie sono affidati solo a smaltitori autorizzati; il conferimento è documentato da FIR.

4.3 Verifiche e formazione

- Il RSGA verifica la validità delle autorizzazioni dei fornitori.
- Il personale è formato sulla corretta gestione dei rifiuti e sull'uso dei dispositivi di protezione ambientale.
- Ogni non conformità è registrata e segnalata all'Organismo di Vigilanza.

5. Sistema disciplinare Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare e possono comportare l'attivazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio interno e contrattuale.

6. Vigilanza e aggiornamento L'Organismo di Vigilanza vigila sull'effettiva attuazione della Parte Speciale D. Il presente documento è aggiornato in base a modifiche normative e operative, e revisionato dal RSGA almeno una volta l'anno o su richiesta dell'OdV.

32

Allegati:

Allegato A policy whistleblowing

Allegato B politica antiriciclaggio e segnalazioni SOS

Allegato C policy smaltimento rifiuti

Allegato D Elenco aggiornato sintetico dei reati presupposto al dicembre 2024

Allegato E Elenco aggiornato completo dei reati presupposto al dicembre 2024

Allegato F Codice Etico Service Credit SPA